COMUNE DI CASSANO SPINOLA
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 35
del 18 dicembre 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ISTITUZIONE TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA IN LUOGO DELLA TARI DAL 1.01.2020 (LEGGE 27.12.2013. N. 147, ART. 1, COMMA 668) – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'APPLICAZIONE E RISCOSSIONE AL GESTORE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (GESTIONE AMBIENTE)

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consigliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	**Alessandro BUSSETI**	X	
2	**Domenico ALLOISIO**	X	
3	**Paolo CERIA**	X	
4	**Beatrice Diletta MERLANO**	X	
5	**Enrico COLONNA**	X	
6	**Luigi BOTTARO**	X	
7	**Giulia LAGORIO**	X	
8	**Renato BELLINGERI**	X	
9	**Anna Maria BERGO**	X	
10	**Manuela MASSONE**		X
11	**Marco Stefano TRAVERSO**	X	
	TOTALI	10	1

La Consigliera Manuela MASSONE ha giustificato la sua assenza.

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'*ing. Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **2** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 147/2013, che ha istituito la TARI, consente ai comuni di adottare sistemi di applicazione del prelievo sui rifiuti differenti:
- da un lato, per ottemperare al principio comunitario del "chi inquina paga" permette, a certe condizioni, l'adozione di sistemi di prelievo legati alla cosiddetta "misurazione puntuale" dei rifiuti conferiti (commi 667, 668 L.147/2013);
- dall'altro, consente di mantenere in essere sistemi tariffari presuntivi che prescindono dal numero degli occupanti (comma 652 L. 147/2013, il c.d. metodo- ex TARSU).

ATTESO che ai sensi della vigente normativa sopra richiamata, gli attuali sistemi di prelievo, ai sensi sui rifiuti sono:
- TARI (metodo normalizzato ex DPR 158/1998);
- TARI con metodo "ex TARSU**"** (commisurazione del prelievo alla superficie dei locali occupati moltiplicata per uno o più coefficienti di produttività quantitativi e qualitativi);
-TARIP (tariffa determinata "anche" sulla base sistemi di misurazione puntuale). La tariffa puntuale può essere applicata dal gestore nella forma di corrispettivo *(TARIP- CORRISPETTIVA) ma anche dal comune come tributo (TARIP-TRIBUTO);*

RICHIAMATO il comma 654 della Legge 147/2013 che dispone:" *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio**,** ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *****, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dei commi:
- 653: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard" (comma modificato dall'art. 1, comma 27, legge n. 208 del 2015)
- 654-bis: "Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

ATTESO che:
- dal 1.07.2019 nel territorio del comune di Cassano Spinola è stato dato avvio al servizio di raccolta rifiuti porta a porta, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 24.06.2019, che rappresenta un importante miglioramento delle prestazioni ambientali del territorio consortile, al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati e di raccolta differenziata e riciclaggio previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al 2020;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 668, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che:
- secondo l'attuale quadro normativo, pertanto, il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

- **normalmente la tariffa corrispettiva non è compresa nel bilancio comunale, poiché essendo applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base all'articolo 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), rimane in capo ai soggetti gestori;**

DATO ATTO, altresì, che dal **1° gennaio 2020** cambieranno i criteri di calcolo all'insegna della semplicità e della trasparenza, secondo le nuove regole fissate dall'Autorità: ARERA, che, lo scorso 31 ottobre, con deliberazione n. 443, ha varato il "metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti", allo scopo di mettere ordine nel groviglio di norme e regolamenti che caratterizzano ogni Comune in merito all'applicazione della TARI. L'ARERA, infatti, ha stabilito una metodologia unica, sul modello del settore idrico, per fissare i parametri d'individuazione dei «costi efficienti» e gli obblighi di trasparenza nella definizione della tassa. In altre parole, l'imposta sarà calcolata sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e smaltiti in relazione ai costi di servizio. Inoltre, eventuali variazioni tariffarie dal 2020 in poi dovranno essere giustificate soltanto in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini illegittimi, dunque, eventuali aumenti arbitrari e ingiustificati delle tariffe. Infine, i gestori dovranno rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti introducendo la Carta della Qualità del servizio smaltimento rifiuti e i documenti per la riscossione della TARI;

CONSIDERATO che:
- a seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, sono sorti degli obblighi precisi in capo ai comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all'utenza - che per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte di ARERA;
- in relazione a tali adempimenti, al fine di consentire ai comuni e ai gestori incaricati del servizio rifiuti di poter disporre di un maggiore lasso di tempo, è stato approvato un emendamento al D.L. fiscale 2019 (D.L. n.124 del 26 ottobre 2019) che sposta **al 30 aprile 2020** il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, sganciandoli dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 6 della deliberazione n. 443⁄2019 stabilisce che il PEF deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, seguendo le regole del MTR e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente, che è l'ente di governo dell'ambito ottimale (EGATO), che provvede alla richiesta validazione, ossia alla verifica della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del PEF;
- la Regione Piemonte con legge regionale 1⁄2018 ha previsti gli EGATO ma attualmente non risultano ancora attivi, con conseguente problema di stabilire l'organo competente alla validazione del PEF, ossia se L'ATO/Consorzi ovvero i Comuni;
- il Segretario del Consorzio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, alla riunione tenutasi presso la sede del gestore Gestione Ambiente in data 22.11.2019, ha reso noto che il C.d.A. nella seduta del 18.07.2019 ha individuato il Consorzio Rifiuti, quale ente di governo dell'ambito ottimale (EGATO), più per motivi pragmatici che ai sensi di legge;

CONSIDERATO, nelle more dell'approvazione, a cura del C.d.A. del Consorzio Rifiuti dello schema definitivo del Regolamento tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, L. 27.12.2013, n. 147, art. 1, comma 668, opportuno adottare la presente deliberazione;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267⁄2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI DISPORRE nelle more dell'approvazione, a cura del C.d.A, del Consorzio Rifiuti, dello schema definitivo del Regolamento tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, L. 27.12.2013, n. 147, art. 1, comma 668, il passaggio, a far data dal 1.01.2010, dalla TARI alla tariffa corrispettiva del servizio smaltimento rifiuti, con affidamento al gestore del sevizio raccolta e trasporto rifiuti anche del servizio di riscossione della tariffa corrispettiva;

3. DI DARE atto che conseguentemente al sub punto 2 la tariffa corrispettiva non è compresa nel bilancio comunale 2020-2022, in corso di stesura, poiché essendo applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base all'articolo 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), rimane in capo ai soggetti gestori;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria e a Gestione Ambiente SPA con sede a Tortona (AL) - attuale Gestore del servizio raccolta e trasporto rifiuti;

5. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa